I profili delle fattispecie penali

*Il delitto di **"maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli"** è previsto dall'art. **572 del codice penale** -articolo inserito nel titolo XI del codice ricomprendente i delitti contro la famiglia e quindi nel capo IV in tema di delitti contro l'assistenza familiare- e prevede la condotta di chi "...maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte..." con una sanzione che, nella ipotesi base del primo comma, contempla la reclusione da uno a cinque anni.
L'inserimento della fattispecie nel titolo riservato ai delitti contro la famiglia risente della filosofia giudiziaria del periodo fascista laddove il nucleo familiare rappresentava un bene di tutela immediata attraverso la quale si otteneva, indirettamente, la protezione del fatto aggressivo nei confronti della persona appartenente al nucleo. Diverse sono le iniziative legislative che mirano a ricollocare il reato fra quelli aventi ad oggetto la lesione alla persona od addirittura, nel caso in cui il soggetto passivo della condotta illecita sia un minorenne, a creare un nuovo titolo avente ad oggetto la esplicita tutela dei diritti della personalità del minorenne, il quale viene finalmente considerato come un soggetto portatore autonomo di istanze particolari e titolare di diritti. Una simile, nuova, cultura dell'infanzia, sviluppata da numerosi principi di valore adottati in sede internazionale [1], si fonda sull'acquisizione sociale del profondo disvalore del fenomeno maltrattamento minorile, ed in genere familiare, che provoca scompensi a volte irreparabili negli attori della famiglia interessata da tale tipo di devianza.
Nell'attuale collocazione codicistica, la fattispecie può considerarsi come plurioffensiva provocando la condotta delittuosa la lesione di più beni giuridici tutelati dall'ordinamento che certamentte possono essere individuati nella famiglia, intesa come unità affettiva e di inserimento di primo riferimento della persona, e nella persona stessa.

---

[1] Fra le altre, occorre ricordare la **Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia** approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989 ratificata dall'Italia con L. 27/5/1991 n. 176 che all'art. 3 stabilisce che "gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere", mentre all'art. 12 dispone che "gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa...A tal fine si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne".

Il reato si presenta come reato con condotta a forma libera per la realizzazione del quale non sono previste particolari attività, potendosi realizzare la fattispecie criminosa con qualsiasi atteggiamento, commissivo od omissivo *(cfr. Cass. sez. 6 16/5/1996 nella rassegna)*, tendente ad infliggere sofferenze.

In diverse situazioni si rappresenta il problema della valutazione del comportamento omissivo del soggetto che, ai sensi dell'art. 40 co. II c.p., ricopre una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo del reato. Sotto un profilo rigorosamente ermeneutico, l'agente, investito dalla fonte normativa primaria o secondaria di un potere-dovere di controllo, di vigilanza, e quindi di intervento, risponde della fattispecie delittuosa qualora deliberatamente si astenga dall'impedire che il soggetto attivo ponga in essere la condotta tipica del reato, anche quando tale soggetto sia estraneo rispetto al nucleo familiare od alla struttura. *(cfr. Cass sez. 6 16/1/1991 nella rassegna, laddove si è ritenuta la sussistenza del reato a carico dei responsabili di una struttura assistenziale per persone anziane i quali deliberatamente si erano astenuti dall'impedire che persone non autorizzate realizzassero condotte integranti l'elemento oggettivo del reato)*.
L'applicazione dell'istituto appare di notevole difficoltà, per l'interpretazione del fatto storico e la sua traduzione nella norma giuridica, qualora si verifichi una situazione di maltrattamento familiare da parte di un genitore nei confronti del figlio e l'altro genitore, certamente qualificato da una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 147 del codice civile, si astenga dall'intervenire con forme di tutela, anche giudiziale, nei confronti del minore aggredito e ciò malgrado l'elaborazione giurisprudenziale legittimi forme di tutela astrattamente riconducibili a violazioni di norme penali. Basti ricordare che il comportamento del coniuge che si allontani dal domicilio domestico, eventualmente con i figli minorenni, per sottrarsi ad un regime di vita violento non può mai integrare la fattispecie di cui all'art. 570 co. I c.p. in quanto realizzata nel contesto di una causa giustificativa ricollegabile agli artt. 52, 54 ed addirittura 51 c.p., sotto il profilo dell'esercizio di un diritto derivante dall potestà genitoriale.
Invero la soluzione auspicabile per valutare la posizione del genitore colpevolmente inattivo (solitamente la madre per ragioni connesse a motivi di subordinazione culturale, economica, lavorativa nei confronti del marito) dovrebbe comportare una analisi profonda dell' elemento soggettivo con riferimento alla concreta possibilità ed alla praticabilità delle scelte alternative alla sopportazione familiare, molte volte realizzata proprio per una infondata speranza di recupero dell'assetto di normalità nel regime di vita e quindi,

direttamente, per un ritenuto interesse del minore aggredito. Tale inattività del genitore non maltrattante presenta delle forti ricadute sul piano della mancata segnalazione della sofferenza e quindi della possibilità di tutela del minore. Per intervenire nella "famiglia chiusa" occorre il perfetto funzionamento degli altri circuiti di inserimento sociale del bambino che dovrebbero agire quali fonti della segnalazione del disagio (scuola, struttura sanitaria, ricreativa, di contatto; v.infra).

Il maltrattamento del minore è una forma di compressione della personalità -in fase creativa ed evolutiva- che può essere realizzata con condotte di violenza fisica (percosse, lesioni) o morale (ingiurie, minacce, atti di limitazione della libertà di agire o di autodeterminarsi e dello svilimento degli stimoli della crescita individuale).
Per la sussistenza del reato occorre una condotta di tipo abituale -una reiterazione temporalmente apprezzabile di fatti di violenza fisica e/o morale o di fatti i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica) *(cfr. Cass. sez. 6 28/2/1995 e sez. 5 1/8/1996 nella rassegna dove "richiedere abitualmente il compimento di atti sessuali contro natura alla convivente in rapporto di coppia, di cui si conosca l'indisponibilità...integra gli estremi del reato di maltrattamento perchè la ripetizione insistente delle richieste...cagiona a costei sofferenze per il disprezzo che l'uomo mostra delle sue condizioni" e Cass. sez. 3 9/3/1998-22/4/1998 che ha ritenuto la sussietnza del reato nel coinvolgimento del minore, da parte degli imputati, nei loro giochi amorosi)* - attivata da un dolo generico, omogeneo e costante, cioè da una coscienza, volontà, intenzionalità da parte dell'agente di sottoporre a vessazioni il soggetto passivo del reato, rendendo quindi doloroso il quotidiano dell'attore aggredito *(cfr. Cass. sez. 3 22/4/1998 e Cass. sez. 6 2/4/1998 nella rassegna)*.
La giurisprudenza di legittimità, evidenziando una interpretazione evolutiva della fattispecie correttamente correlata alla maturata sensibilità sociale circa la gravità del reato per gli effetti indotti sugli equilibri personali, ha ritenuto di fissare alcuni punti in tema di nozione di famiglia con estensione anche ai rapporti di fatto *(cfr. Cass. sez. 6 3/3/1993 e Cass. sez. 3 3/10/1997 nella rassegna)*; di non necessarietà di una protrazione temporale prolungata dei fatti lesivi della integrità potendo sussistere anche periodi di normalità nei rapporti intrafamiliari proprio per la caratteristica di abitualità del reato *(cfr. Cass. sez. 5 28/2/1992; Cass. sez. 6 del 18/9/1996 nella rassegna)*; di possibilità di applicazione della fattispecie anche in caso di cessazione della convivenza qualora sussistano comunque vincoli

nascenti dal coniugio o dalla filiazione *(cfr. Cass 12/10/1989 e Cass. sez 6 24/2/1998, contra Pretura di Macerata 15/3/1991 in fattispecie dove la condotta era tuttavia iniziata dopo la cessazione tra agente e vittima di una relazione esistenziale di tipo continuativo, nella rassegna).*
Il delitto di maltrattamenti in famiglia non costituisce reato permanente, bensì reato necessariamente abituale, con tutte le conseguenze di carattere processuale in materia, per esempio, di procedere a nuova contestazione di fatti risultanti in dibattimento *(cfr. Cass. sez. 6 28/2/1995 nella rassegna)*, di competenza per territorio che si radica nel luogo della cosumazione dell'ultimo fatto rilevante per il programma criminoso maltrattante *(cfr. Cass. 16/12/1986 nella rassegna)*, di legittimità dell'arresto in flagranza del reato tutte le volte in cui il fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato , ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti *(cfr. Cass. sez. 6 22/4/1994 nella rassegna)*.
Proprio per potere rendere effettiva la facoltà di arresto in situazioni di maltrattamento familiare da parte della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 381 c.p.p., e per effettuare comunque un monitoraggio delle famiglie a rischio anche in un'ottica di formazione della prova dell'abitualità della condotta deviante, la Procura di Milano, che opera nel settore attraverso la creazione di un dipartimento di magistrati, di una sezione di polizia giudiziaria in sede specializzata, la individuazione di referenti di polizia giudiziaria specializzati nell'intervento individuati presso ogni Commissariato di P.S. e ciò per creare un collegamento diretto sul territorio fra nucleo familiare e organo di polizia, ha istituito una banca dati centralizzata dove convogliare tutte le segnalazioni redatte da personale di polizia intervenuto per liti familiari, segnalazioni che normalmente non venivano in alcun modo classificate *(cfr. allegato 1 circolare del Procuratore della Repubblica Circondariale di Milano del 13/12/1994).*

Il delitto, eventualmente complesso, è procedibile d'ufficio e determina l'assorbimento di quelle fattispecie che, considerate autonomamente, costituirebbero ipotesi autonome di reato quali minacce, ingiurie, percosse. Si discute se anche il delitto di lesione personale ex art. 582 c.p. debba ritenersi assorbito nel reato principale. La giurisprudenza prevalente tende ad escludere tale possibilità ma, tenendo conto della plurioffensività del delitto di maltrattamenti ed accertando che l'attività lesiva sia stata realizzata nel contesto di quella condotta unitaria maltrattante che rende tipica la fattispecie del reato, priva di variazioni di caratteristiche storiche della vicenda (p.esempio cessazione della convivenza), appare preferibile l'opzione interpretativa di ritenere anche gli atti di lesione personale assorbiti nella condotta più ampia.

Si deve quindi instaurare un procedimento penale, ovviamente in presenza di tutti gli elementi ontologici del reato e di prova acquisiti all'esito dell'attività investigativa, anche in assenza della volontà della parte lesa.
Occorre acquisire una ***concezione giudiziaria laica del maltrattamento,*** nel senso che le situazioni, frequenti nell'esperienza, nelle quali la parte lesa rappresenta in sede processuale l'avvenuta composizione del dissidio familiare (per esempio a causa della riconciliazione favorita dal tempo intercorso fra la crisi esistente durante l'attività investigativa ed il momento di celebrazione del dibattimento) non possono automaticamente indurre il giudice ad operare quell'intervento di scomposizione della fattispecie in singoli reati procedibili a querela di parte, con conseguente pronuncia di sentenza di improcedibilità dell'azione penale per estinzione dei reati a seguito di intervenuta remissione di querela. Se infatti il Pubblico Ministero ha svolto un'attività intelligente di raccolta degli elementi di prova a supporto di una fondata ipotesi di accusa per il delitto ex art. 572 c.p., dopo avere verificato durante la fase preprocessuale la gravità della situazione intrafamiliare, l'assenza di possibili spazi di ricomposizione penale della vicenda anche attraverso una reiterata audizione della persona offesa del reato, lo svilimento dibattimentale di una grave situazione di violenza familiare fondata sulla esclusiva volontà della parte appare operazione scorretta in punto di diritto, ma soprattutto errata negli ambiti di prevenzione generale del fenomeno e speciale anche in un contesto di terapia dell'agente maltrattante. La prospettiva che la violenza intrafamiliare possa comunque non avere risposte sul piano penale è una prospettiva di retroguardia culturale, diseducativa e in qualche modo criminogena perchè non consente la presa di coscienza, in seno all'agente, del disvalore della condotta realizzata. In sostanza, la valutazione di una possibile soluzione conciliativa del dissidio intrafamiliare [2] deve essere demandata al Pubblico Ministero in quanto titolare dell'esercizio dell'azione penale, il quale, prima di assumere determinazioni in tal senso[3] e quindi durante la fase delle indagini preliminari, dovrà, con un intervento di sinergia interistituzionale e multidisciplinare, che coinvolga per il maltrattamento su minori l'Autorità Giudiziaria minorile, i servizi sociali, gli operatori del privato sociale che

[2] La legge 16/12/1999 n. 479, in tema di modifiche al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, ha soppresso -sostituendo, all'art. 44, il libro ottavo del codice di procedura penale riguardante il procedimento davanti al pretore- l'art. 564 c.p.p. ("Tentativo di conciliazione") che consentiva di svolgere al Pubblico Ministero una serie di interventi anche prescrittivi per le parti nell'ambito di un programma conciliativo.

[3] La legge 16/12/1999 n. 479 citata ha introdotto, per il reato di cui all'art. 572 c.p., l'udienza preliminare con esclusione quindi della possibilità di citazione diretta a giudizio dell'imputato da parte del Pubblico Ministero, come avveniva nell'ambito della previgente disciplina.

intervengono nel procedimento, valutare la gravità della vicenda e l'utilità di una risposta penale intelligente ed eventualmente contenuta.

* **L'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina -art. 571 c.p.-** prevede un elemento materiale caratterizzato, nella struttura del reato che nella forma semplice si atteggia a reato di pericolo mentre in quella aggravata diventa reato di danno da un solo fatto produttivo delle conseguenze volute prevedute dalla legge, non esigendo affatto la norma nè la reiterazione, nè l'abitualità. Se infatti si avessero più fatti distinti di eccessi disciplinari da parte dello stesso soggetto attivo, sia pure in relazione allo stesso soggetto passivo, sussisterebbe, a seconda dei casi, la continuazione o il concorso materiale dei reati.
L'abuso dei mezzi di correzione previsto e punito dall'art. 571 c.p. presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi, tramutato per eccesso in illecito (abuso). Ne consegue che non è configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per sè illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità di danno. Devono ritenersi leciti i mezzi di correzione tradizionali mentre vanno puniti solo gli eccessi che possono mettere in pericolo l'incolumità del soggetto passivo e cagionargli un concreto danno alla persona, sempre che il motivo determinante dall'agente sia quello disciplinare e correttivo.
Il reato è qualificato da un dolo specifico che si concreta nell'avere agito nell'esercizio dello ius corrigendi, cioè dal particolare fine correttivo, dovendo essere il motivo determinante della condotta dell'agente esclusivamente quello disciplinare ed educativo. La procedibilità d'ufficio della fattispecie -oggetto di valutazione di legittimità costituzionale con la sentenza 71/27- consente di intervenire con particolare incisività in situazioni di devianza educativa anche in assenza della volontà della parte lesa per ragioni connesse a valutazioni di opportunità o di sudditanza verso l'istituzione (si pensi ai rapporti normalmente esistenti fra studente e corpo insegnante ed alla possibile sovraesposizione personale del primo in caso di presentazione di querela).

Nei luoghi di istruzione e di cura dei minori (scuola, comunità) la condotta violenta rappresenta una degenerazione dell'idea correttiva o punitiva adottata dall'educatore, molte volte alimentata da un comportamento vivace od aggressivo dell'ospite. Nella cultura dell'infanzia, ed anche nella giurisprudenza, si è radicalizzato il principio che vede nel ricorso alla violenza come mezzo di educazione uno strumento non accettabile perchè distonico con la crescita e lo sviluppo equilibrato del bambino. Così per *Cass. sez. 6 del 16/5/1996 in rassegna "Con riguardo ai bambini il termine correzione va*

assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. Non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più come in passato, semplice oggetto di protezione da parte degli adulti; sia perchè non può perseguirsi... un risultato di armonico sviluppo di personalità...utilizzando un mezzo violento." La conseguenza giuridica che ne deriva riguarda l'inapplicabilità della fattispecie di cui all'art. 571 c.p. - a favore del ricorso alle norme ex artt. 572, 582, 581 c.p.- in tutte quelle situazioni dove l'agente adotta la violenza, anche contenuta, come mezzo correzionale e di pretesa educativa. Una simile rigidità interpretativa della norma - tipica della giurisprudenza della Corte di Cassazione che peraltro recepisce tutti prinicipi della normazione scolastica[4]- rende difficilmente prospettabile il reato, laddove la fattispecie storica presenti comunque connotazioni di violenza fisica, anche in situazioni di devianza educativa connotata da un ricorso minimo alla fisicità comportamentale, realizzata molte volte come mezzo contenitivo di comportamenti posti in essere da minori la cui personalità appare caratterizzata da forte reattività ai normali richiami[5].

Invero, a fronte del riconoscimento di simili valori etici e giuridici, l'esperienza giudiziaria rappresenta delle situazioni che devono essere interpretate anche con pragmatismo e con procedimenti ermenutici che consentano una risposta del sistema adeguata e coerente, nell'ottica di ricostruire un senso alla fattispecie di cui all'art. 571 c.p. che altrimenti

---

[4] I mezzi di correzione tassativamente indicati dal Reg. 26/4/1928 n. 1297 sull'istruzione elementare escludono ogni forma di punizione corporale. Per quanto riguarda i limiti ai provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti degli alunni, le fonti normative positive (DPR 24/6/1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" che richiama, all'art. 1 co. 2°, espressamente i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20/11/1989, D.Lvo 16/4/1994 n. 297 art. 328, R.D. 4/5/1925 n. 635 art. 19) stabiliscono, quanto ai doveri degli studenti, di: frequentare regolarmente la scuola; avere rispetto nei confronti di tutte le componenti scolastiche; tenere un comportamento corretto e coerente con l'ambiente scuola, luogo di formazione ed educazione; osservare le disposizioni interne d'istituto; utilizzare correttamente le strutture e non arrecare danni al patrimonio scolastico; condividere le responsabilità nel rendere accogliente l'ambiente scolastico. I provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola: devono essere adottati da un organo collegiale; sono di carattere temporaneo e proporzionale all'infrazione per periodi non superiori a 25 giorni; non influiscono sulla valutazione del profitto; possono essere convertiti in attività a favore della comunità scolastica. L'allontanamento dalla scuola può essere disposto anche nel caso in cui sono stati commessi reati o vi è pericolo per l'incolumià delle persone. Le sanzioni disciplinari sono di competenza del Consiglio di Classe. Nel caso di sanzioni più gravi (art. 19 R.D. 4/5/1925 n. 653 lett. e, f, g, h, i) la competenza è della Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di Calsse.

[5] La sentenza del Pretore di Milano 31/3/1995 -allegato 2- si presenta come una rigorosa applicazione dei canoni ermeneutici appena illustrati in una fattispecie di percosse lievi poste in essere da una maestra elementare come strumento correzionale.

rimarrebbe scritta sui testi scolastici in esempi non rilevabili nella realtà. E proprio in un processo celebrato contro 5 educatori di una comunità destinata all'accoglimento di ragazzi con problematiche comportamentali (*cfr. allegato 3 passo finale della requisitoria con richiesta di derubricazione del reato e sentenza del Pretore di Milano 19/6/1997 applicativa della pena, su richiesta degli imputati,in relazione alla mutata qualificazione giuridica -da art. 572 c.p. a 571 c.p.- dei fatti)* il Pubblico Ministero ha proposto l'inquadramento della vicenda, originariamente contestata come ipotesi di maltrattamenti, in abuso dei mezzi di disciplina in relazione alla accertata aggressività primaria dei soggetti passivi del reato. La liceità della correlazione fra violenza minima e reattività del minore viene affermata anche nella sentenza del Tribunale di Milano in composizione monocritica del 4/11/1999 (*cfr. allegato 4 in fattispecie di lesioni procurate da un educatore ad un minore ospite di una comunità allontanato dalla famiglia a seguito di decreto del Tribunale per i Minorenni),* laddove si afferma che "*la violenza deve essere sicuramente ed incontrovertibilmente esclusa dal novero delle modalità consuete di approccio educativo di un bambino. Può essere applicata in via del tutto eccezionale, a fronte di comportamenti eccezionali, in quella quantità minima indispensabile per far cessare il comportamento deviante, ed in rapporto di stretta proporzionalità con la violazione commessa (si pensi ad esempio ad un ragazzo che si metta a spaccare le suppellettili di casa, o aggredisca un membro della famiglia, o metta in serio pericolo la sua stessa integrità fisica".*

L'applicazione rigorosa dei confini giuridici tracciati dalla Corte di Cassazione, che porta, come già detto, a risposte punitive concrete, paradossalmente, di minore efficacia, viene riproposta nella sentenza della Corte d'Appello di Milano del 19/4/1995 -in riforma della sentenza del Pretore di Milano del 2/12/1992 che aveva riconosciuto la responsabilità penale di due educatori dell'istituto "I Martinitt" per violazione continuata dell'art. 571 c.p.- (*cfr. allegati 5 e 6)* con la quale si evidenzia l'impossibilità di ritenere lecito, nell'ambito di una struttura educativa, il ricorso ad uno strumento correzionale fondato su una violenza minima, liceità che ricorrerebbe invece in ambito famigliare nel rapporto fra genitori e figli perchè qualificato da profili affettivi forti.

Gli indici rivelatori dell'abuso realizzato in strutture comunitari sono molteplici (genitori, organismi di controllo disciplinare dell'istituto) e quindi diventa maggiore la possibilità di intervenire per la repressione del fenomeno

deviante[6]. La frequenza di processi contro educatori di comunità che ricorrono a forme di violenza nei confronti di minori a loro affidati impone una seria riflessione sulla mancanza di controllo effettivo esercitato su tali strutture, che godono di rapporti convenzionali con enti pubblici (Comune, Provincia e Regione), ma che rivendicano un'autonomia gestionale ed educativa non soggetta normativamente ad interventi di sorveglianza. Le uniche competenze esterne in termini di vigilanza riguardano gli standard igienico-sanitari (parametrati dalla Regione)e l'osservazione funzionalmente demandata al Giudice Tutelare. Occorrerebbe invece attivare dei meccanismi di controllo sulla formazione e sulla qualità del personale impiegato (volontari, obiettori di coscienza destinati al servizio sostitutivo civile, dipendenti della comunità) per evitare che nel personale di vigilanza e di educazione vengano inseriti soggetti non dotati dei requisiti professionali e di equilibrio richiesti dalla delicatezza del ruolo ricoperto.

Le forme del maltrattamento

Con riferimento all'aggressione minorile, esistono diversi schemi di classificazione del maltrattamento provenienti dall'esperienza scientifica. Così il National Center of Child Abuse and Neglet (*N.C.O.C.A.A.N., Data System-Working Paper 1, 1990, Summary Data Component, Washimgton D.C. 1992, Rezza E, De Caro B. Il maltrattamento dei bambini, Acta Faed Lat, 15, 121, 1962)* distingue l'abuso fisico, l'abuso sessuale, l'abuso psicologico, l'incuria (traducibile nel maltrattamento ambientale) e la **sindrome di Munchausen per procura** che Asher (*Asher, 1951, Munchausen's Syndrome 339, 195)* illustra come il ricorso continuo da parte della madre a medici e strutture ospedaliere facendo lamentare al minore sintomi o procurandogli fittiziamente segni di grave malattia sottoponendolo a ricoveri, indagini diagnostiche, cure mediche ed interventi chirurgici non necessari. Non si rilevano numerosi casi giudiziari di questo tipo anche se il fenomeno viene definito presente dai clinici. Altri *(Montecchi F, atti del convegno Protezione e Tutela del bambino in Italia, Scerne di Pineto, 25 ottobre 1997)* distinguono il maltrattamento fisico -fra il

[6] Gli allegati 7 e 8 si riferiscono a due vicende relative ad attività violente poste in essere, rispettivamente, da una maestra elementare nei confronti di alcuni alunni e realizzate attraverso forme di punizione anche parossistiche (cerotti sulla bocca) con contestazione del reato di cui agli artt. 81 cpv. 571 c.p. e da una suora direttrice di comunità che realizzava forme di violenze fisiche e morali (ingoiare il proprio vomito, stringere il cuscino intriso della propria urina e altro) qualificate come condotta di maltrattamento.

quale rientra la **sindrome del bambino battuto o scosso**[7]- e psicologico, la patologia delle cure fra le quali l'incuria (fisica e psicologica), la discuria, l'ipercuria (sindrome di Munchausen, chemical abuse, medical shopping) e l'abuso sessuale intrafamiliare ed extrafamiliare.

L'osservatorio giudiziario impone una classificazione del maltrattamento basata sulla nozione giuridica di violenza propria o fisica e di violenza impropria o morale o psicologica, nonchè sulla attuazione di tale violenza per realizzare uno sfruttamento del minorenne.

Il maltrattamento fisico

I riferimenti giudiziari sul maltrattamento fisico evidenziano un fenomeno costante nella sua estrinsecazione esterna -anche se si avverte la sensazione che il dato sul sommerso sia consistente- e quindi la possibilità di controllarne l'espansività attraverso un intervento razionale e deciso che viene agevolato da una visibilità della violenza fisica realizzata.

In famiglia l'aggressione trova delle cause scatenanti in situazioni di disagio personale (alcoldipendenza, tossicomania, stato di disoccupazione),in problematiche di coppia (crisi del rapporto interpersonale con creazione di affetti estranei al nucleo familiare e conseguente aggressività soprattutto nei confronti di figli nati al di fuori del rapporto di coppia attuale -rifiuto dell'altro-), in forti crisi del rapporto affettivo qualora i componenti appartengano a culture differenti (extracomunitari/italiani) allorchè esplode la diversità di formazione della persona anche sotto il profilo religioso, in psicopatologie dell'individuo (ci si lamenta immotivatamente perchè il bambino piange, non dorme di notte ed allora si punisce questo fastidio ricorrendo ad atti di estrema violenza).

Non sempre il maltrattamento fisico è espressione e caratteristica dei ceti sociali più deboli ed economicamente compromessi, posto che appaiono in aumento i casi di maltrattamenti in famiglia ascrivibili a soggetti professionalmente realizzati , appartenenti alla tradizionale fascia della borghesia medio-alta.

Nella violenza su minori, quando il genitore non maltrattante assume una posizione di contiguità (il c.d. silenzio colpevole) con il maltrattante per motivi che possono risiedere nella paura di subire violenze da parte dell'agente, nel particolare approccio culturale che impone di non rivelare all'esterno i problemi familiari, nella consapevolezza altezzosa di poter risolvere singolarmente il problema,

[7] Si riporta in allegato 8 la sentenza relativa ad una vicenda giudiziaria nella quale il padre ebbe a provocare al figlio neonato una pluralità di fratture costali ed alla teca cranica - oltre che ad altre lesioni- anche in regime di degenza ospedaliera del minore, a causa di una denunciata inadeguatezza a ricoprire il ruolo genitoriale.

l'accertamento della situazione antigiuridica si presenta problematica e necessita del perfetto funzionamento di quei canali rivelatori della sofferenza che appaiono essenziali per l'acquisizione della notizia di reato e quindi per lo sviluppo delle indagini:
- la scuola, attraverso l'osservazione del minore da parte dei compagni e del personale (docenti, medico scolastico incaricato, personale di supporto);
- il medico (del servizio sanitario di base, ospedaliero).
E mentre si registra una sensibilità dell'istituzione scolastica nell'osservazione del maltrattamento infantile, altrettanto non si può rilevare per l'istituzione sanitaria. Il medico del pronto soccorso -il quale è obbligato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. a denunciare la notizia di un reato procedibile d'ufficio della quale abbia avuto conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni- omette con sistematicità preoccupante, per ragioni di disinformazione e forse di poca sensibilità, di avvisare l'Autorità Giudiziaria di quanto apprende durante la sua prestazione professionale, con ciò vanificando l'intervento giudiziario di natura investigativa e di tutela immediata del minore, limitandosi ad accettare la prospettazione della parte circa l'accidentalità di tutte le lesioni riportate dal minore.

***Il maltrattamento psicologico*.**
Il maltrattamento di natura psicologica rappresenta un fenomeno in forte espansione in quanto tende a ramificarsi in manifestazioni differenziate richiedendo tecniche di intervento investigativo particolarmente complesse perchè basate sulla lettura di dati forniti dalle manifestazioni del comportamento del minore che impongono quasi sempre una interpretazione tecnica attraverso l'opera di un consulente.
Si osservano situazioni di maltrattamento allorchè l'agente:
- crea paure e insicurezze nel soggetto passivo attraverso manifestazioni sistematiche riconducibili astrattamente ad atti di ingiuria, minaccia e di svilimento della personalità;
- sottopone il minore ad attività non volute o comunque subite (forme di violenza privata addirittura definibili attività di insidia sessuale) quali la visione di film o di riviste di contenuto pornografico per il raggiungimento di un soddisfacimento sessuale che il genitore troverà poi o con la compagna o attraverso attività compiute singolarmente;
- utilizza il minore -in casi di coppie separate- come strumento per la scoperta della vita dell'altro (con chi è stata la mamma/il papà, chi frequenta), come strumento di rivalsa sull'altro soprattutto non affidatario (il minore viene mutilato nei rapporti con il genitore o perchè non vengono corrisposti gli alimenti in una sorta di ricorso alla compensazione denaro/affetto, oppure per altri atti di strategia determinati da sentimenti di egoismo quali la gelosia: hai un'altra vita quindi non vedi tuo figlio).

La forte conflittualità esistente fra i coniugi in fase di separazione che lottano per ottenere l'affidamento del figlio ad ogni costo, e quindi che prescindono dalle reali esigenze del bambino anteponendo le loro aspirazioni di vittoria per vedere l'antagonista comunque umiliato, rappresenta sempre un fattore di forte rischio per l'equilibrio del minore ed uno spunto di verifica giudiziaria per accertare la sussistenza di un maltrattamento in essere.
In un caso giudiziario il consulente nominato dal Pubblico Ministero ha osservato: "la bambina è certamente sofferente dal punto di vista psicologico...presenta il rischio di una divisione scissionale con il conseguente disimpegno e distacco dalla propria spontaneità interiore per la necessità di occuparsi dei bisogni-desideri dei genitori." Il Tribunale per i Minorenni ha affidato la minore al Comune. Il Pubblico Ministero ha disposto il rinvio a giudizio della madre per violazione degli obblighi di assistenza (art. 570 c.p.) nei confronti della minore sotto il profilo dell'avere ostacolato il normale svolgimento dei rapporti affettivi fra padre e figlia e ciò in relazione all'art 9 comma 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989 e ratificata dall'Italia con L.27/5/1991 n. 176 (*"Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti con entrambi i suoi genitori..."*).

La trascuratezza verso le esigenze materiali, affettive e di crescita del minore può essere ricompreso, se qualificato dalla intenzionalità di infliggere in tal modo sofferenze al figlio, nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p. anche se, nell'esperienza giudiziaria, si ricorre quasi sempre all'applicazione della norma prevista dall'art. 570 c.p. in tema di violazione degli obblighi di natura materiale e morale inerenti alla qualità di persona esercente la potestà.

Il maltrattamento fisico e psicologico come modalità per lo sfruttamento del minorenne.
Il maltrattamento del minore può rappresentare una condizione di vita che viene realizzata dall'agente per indurre il minore stesso a compiere determinate attività di natura lecita o illecita. In tali situazioni il bambino diventa uno strumento di profitto per lo sfruttatore che ne gestisce e regola il quotidiano compromettendo ogni possibilità di sviluppo alternativo alla devianza imposta.
Sono stati osservati fenomeni di questo tipo:
- Nel nomadismo: impiego di minori per la consumazione di furti in appartamenti ed in supermercati, commessi con destrezza, per l'accattonaggio. Esistono fasi di preparazione del minore con ricorso a violenze di natura fisica anche estreme (p. esempio bruciature di sigarette, percosse realizzate con bastoni) e di

natura morale quali privazioni nel gioco, nel movimento, nell'alimentazione. La scolarizzazione risulta quasi sempre assente.
- Nelle comunità albanesi e nord-africane: impiego di minori nell'accattonaggio. A volte esiste a monte una sorta di vendita del minore che viene affidato a soggetti sfruttatori i quali dovranno compensare le spese di viaggio per l'ingresso clandestino in Italia attraverso ritenute operate sui guadagni del minore che possono quantificarsi in circa 150.000 lire giornaliere. La scolarizzazione risulta assente.
- Nella comunità cinese: impiego di minori nell'attività lavorativa di pelletteria e di confezione di articoli in plastica con richiesta di prestazioni quantificabili anche in 10/12 ore giornaliere realizzate in ambienti totalmente insalubri perchè privi di areazione e di illuminazione (scantinati). Le inchieste giudiziarie in questo settore sono state avviate a seguito alle denunce da parte dell'istituzione scolastica che osservava i minori cinesi affetti da enorme stanchezza e da disturbi fisici e della concentrazione dovuti ad un affaticamento eccessivo. La scolarizzazione risulta presente.
- Appaiono attuali le forme criminali di riduzione in schiavitù del minore che viene avviano alla prostituzione per rispondere alle esigenze del mercato della pedofiliia che comprende il turismo sessuale praticato dai c.d. sperimentatori sessuali anche non pedofili, la pornografia minorile ed in genere l'utilizzazione sessuale del minore.

La risposta giudiziaria penale

L'intervento giudiziario sul piano penale presenta una doppia finalità immediata costituita dalla necessità funzionale della repressione del reato con la consguente punizione del colpevole nonchè dalla contestuale tutela e protezione del soggetto passivo del reato di maltrattamenti minorenne.

La duplice finalità può essere realizzata soltanto attraverso:
- l'attuazione di un intervento interistituzionale ed interdisciplinare che comporti la collaborazione fra l'Autorità Giudiziara minorile e l'ufficio del Pubblico Ministero, nonchè fra la Procura della Repubblica procedente ed i servizi sociali, gli operatori privati, i soggetti che con le loro competenze debbano partecipare al piano di intervento sul minore e sulla famiglia (istituzione di protocolli di intesa);
- la ricerca di una massima specializzazione in tutti gli operatori giudiziari e del procedimento (magistrati, polizia giudiziaria, medici legali, medici pediatri ed ospedalieri, psicologi).

**Per quanto riguarda i rapporti fra procedimento penale e procedimento minorile in casi di violenza su minori, occorre premettere innanzitutto che gli stessi, pur nelle loro evidenti diversità finalistiche atteso che il Tribunale per i Minorenni adotta tutti i provvedimenti nell'interesse del minore (allontanamento, affidamento a terzi, sospensione del rapporto genitoriale, decadenza del rapporto genitoriale, dichiarazione di stato di adottabilità nei casi di fallimento dell'intervento) in una prospettiva di tutela e di terapia soggettiva e familiare, appaiono comunque accomunati:
- dalla tutela del minore, che nel primo costituisce, come detta, l'obbiettivo primario ,mentre nel secondo si configura come tutela della parte lesa, nell'esercizio dei diritti e delle facoltà che le sono processualmente riconosciuti;
- dall'esigenza di accertare determinati fatti, che per il giudice penale rientrano nelle ipotesi delittuose mentre per il giudice minorile sono i presupposti per l'assunzione delle misure più idonee al fine di tutelare il minore.

L'esigenza di prevedere dei modelli di intese nasce immediatamente dall'art. 11 L. 15/2/1996 n. 66 in tema di obbligo di comunicazione al Tribunale per i minorenni da parte del Procuratore della Repubblica che proceda per fatti-reato di natura sessuale commessi in danno di minorenni laddove occorre prevedere un regime di utilizzabilità di atti per il giudice minorile che assuma provvedimenti a favore del minore basandosi su atti assunti dal magistrato penale e coperti dal segreto di indagine, e ciò in relazione alla circostanza della conoscibilità per le parti del procedimento pendente avanti al Tribunale per i minorenni degli atti sui quali si fonda il provvedimento adottato e soggetto a gravame.

La manifestazione e la diagnosi del maltrattamento sul minore

Il bambino maltrattato può presentare improvvisamente stati di mutismo, difficoltà nell'apprendere, stati anoressici arresto della crescita, irrequietezza ed aggressività; nei bambini più piccoli sintomi somatici come encopresi, disturbi alimentari e del sonno, in soggetti più grandi fobie scolari, crisi d'angoscia acuta, sintomi anche di conversione come paralisi. La diagnosi (*cfr.Montecchi citato*) riveste natura medica, psicologica e sociale (familiare). Per la diagnosi medica appare essenziale, nel maltrattamento fisico, lo studio di lesioni specifiche quali potrebbero essere le fratture da torsione, alle coste, alle ossa lunga, nonchè l'approntamento di indagini cliniche essenziali quali l'ecografia addominale, la TAC cerebrale e comunque l'osservazione clinica specialistica (visita pediatrica, ortopedica per l'individuazione della c.d. sindrome del bambino battuto). La diagnosi psicologica indiretta si basa sulla osservazione del

gioco libero del bambino, sull'utilizzaione di bambole in posizioni particolari, sulla somministrazione di test classici (disegni MMPI, Rorschach, Blacky-Parte, Marine Cat, test della sabbia), mentre quella diretta consiste nel colloquio clinico e nelle interviste.

Il ruolo dell'operatore sanitario e la segnalazione

Occorre evidenziare, per tutte le riflessioni articolate, come diventi essenziale la funzione del medico (pediatra) per la conoscenza dei segnali di sofferenza del minore vittima di abuso e/o di maltrattamento. Basti pensare per esempio, per arricchire tale considerazione, come il pediatra del servizio sanitario nazionale possa essere l'unico soggetto che entra in un nucleo familiare chiuso, magari per la correità dei genitori nel reato o per la frequente situazione di connivenza della madre nei confronti del padre, figura forte, autore di violenze sul figlio e come lo stesso medico abbia la possibilità di effettuare una indagine non solo clinica ma anche ambientale, osservando il domicilio familiare ed i componenti del nucleo. Così il medico del pronto soccorso ospedaliero, il quale interviene in situazioni di emergenza per la richiesta attuata dagli stessi genitori del minore vittima del reato, può professionalmente ricostruire l'eziopatogenesi del trauma attraverso indagini mediche ed eventualmente osservazione del minore ricoverato nell'unità di cura.

Sotto il profilo giuridico, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 331 c.p.p. i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (e quindi tutti i medici ospedalieri e del servizio sanitario nazionale, gli operatori sociali) hanno l'obbligo di denunciare per iscritto la notizia di un reato perseguibile d'ufficio della quale siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio. Esiste inoltre l'obbligo del referto ex art. 334 c.p.p. per gli esercenti una professione sanitaria che abbiano prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. L'omissione viene sanzionata penalmente ai sensi degli artt. 361, 362, 365 c.p..
Invero un campo del tutto particolare e specifico della materia minorile è costituita dalle situazioni di mero sospetto di abuso, basato o su affermazioni non chiare della parte lesa, o su anomalie comportamentali di questa (per esempio comportamenti erotizzati o sintomatici di disagio) o su condotte ambigue dell'adulto. Si tratta di un "buco nero" la cui ampiezza risulta inversamente proporzionale all'età del minore, costituendo in pratica la regola nei casi di minori in età prescolare in cui è molto difficile l'interpretazione di affermazioni e comportamenti. In tali situazioni l'indagine del medico nell'immediatezza dell'intervento finalizzata alla valutazione della trasmissione del caso all'Autorità

Giudiziaria dovrebbe limitarsi alla clinica, ad un interrogatorio essenziale del minore non ospedalizzato e dei genitori ed alle osservazioni svolte personalmente, dovendosi necessariamente collocare in una fase successiva l'interpretazione psicodiagnostica del comportamento deviato. Viene segnalata invece la prassi non corretta, in caso di sospetto di violenza intrafamiliare, di convocare tutti o parte dei membri della famiglia del minore, prima che sia notiziato il Pubblico Ministero, esplicitando per di più le ragioni del sospetto. Anche nel caso in cui la persona interpellata sia soltanto la madre del minore, moglie o convivente del sospetto autore della violenza, il risultato normale è che venga instaurato una sorta di processo familiare in cui il minore alla fine è destinato a soccombere.

Ed invero, in attesa che il processo di formazione e di sensibilizzazione di tutti gli operatori, soprattutto sanitari, divenga completo, appare consigliabile effettuare una **scelta di centralizzazione delle emergenze** presso una singola unità ospedaliera pediatrica che consenta di affrontare l'emergenza con personale medico specializzato nella materia dell'abuso sessuale e fisico e con diverse professionalità sempre reperibili (medico-legale) strettamente in contatto con l'Autorità Giudiziaria.

L'intervento

Gli strumenti giuridici offerti dal codice di procedura penale e più in generale dall'ordinamento consentono di effettuare una scelta immediata in merito all'esigenza di protezione del minore che può essere realizzata o attraverso il tradizionale percorso dell'allontanamento del minore dal nucleo familiare - realizzabile in via d'urgenza da qualsiasi pubblica autorità ai sensi dell'art. 403 c.c. che prevede appunto l'intervento a favore dei minori in stato di abbandono morale o materiale, anche se dopo l'entrata in vigore della L.4/5/1983 n. 184 taluno ritiene che il provvedimento possa essere adottato, con riferimento all'art. 10, soltanto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni o da un giudice da lui delegato - oppure attraverso l'allontanamento del soggetto maltrattante dal nucleo familiare mediante l'adozione di misure coercitiva in materia di libertà personale.

Intervenendo sul soggetto maltrattante con l'adozione di una misura coercitiva -ovviamente in presenza di tutti i requisiti di legge richiesti dagli artt. 273, 274, 275 c.p.p.- si ottiene il duplice scopo di interrompere il rapporto di pericolo esistente fra agente e soggetto passivo del reato e di consentire al minore, in una situazione di ricreata tranquillità, di continuare a vivere nel suo nucleo familiare con la presenza di tutti componenti sani dell'aggregazione.

La Procura di Milano ha adottato, nei casi di maltrattamento di media gravità e qualora l'indagato risulti essere persona comunque sensibile alle prescrizioni dell'Autorità, il ricorso alla richiesta di applicazione della misura coercitiva del divieto di dimora nell'abitazione familiare a carico dell'agente maltrattante ottenendo buoni risultati sotto il profilo del soddisfaceimento della esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p.. *(cfr. allegato 10 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", disegno di legge nel quale si prevede espressamente l'istituzione della misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare).*

L'art. 55 c.p.p. impone poi alla polizia giudiziaria di intervenire per impedire che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze. Tale istituto procedimentale viene normalmente utilizzato, anche su impulso dello stesso Pubblico Ministero, per consentire un intervento immediato in casi, per esempio, di accesso all'abitazione abbandonata dal soggetto passivo del reato al fine di prelevare effetti personali od in altre situazioni similari che richiedano la necessità di un forte segnale giudiziario. *(cfr. allegato 11 sentenza Cass. sez. 6 20/5/1996 che ritiene legittimo il provvedimento adottato dal Pubblico Ministero per stimolare l'attività di ricerca della notitia criminis e di impedimento a che i reati siano portati a più gravi conseguenze tipica della polizia giudiziaria. Invero se proprio la Suprema Corte aveva sempre definito abnormi i provvedimenti adottati dal Pubblico Ministero, e fondati sull'art. 219 c.p.p. previgente che ricalcava sostanzialmente il dettato dell'attuale art. 55, per adottare provvedimenti atipici quali, per esempio, lo sgombero di edifici, tale sentenza rappresenta invece la possibilità che il Pubblico Ministero si ponga in una funzione di impulso, non sostitutiva, nei confronti di altro soggetto processuale, la polizia giudiziaria, investita di funzioni tipiche ed esclusive quali quelle di prevenzione dell'attività criminosa in essere).*

L'indagine

La formazione del materiale probatorio presenta la caratteristica di qualificarsi essenzialmente per la narrazione del soggetto passivo del reato che deve necessariamente essere:
- analitica e descrittiva di fatti e situazioni riscontrabili;
- reiterata in più momenti procedimentali;
- qualificata dalla ricerca di riscontri esterni.

In particolare una indagine intelligente, soprattutto per le problematiche esistenti in tema di audizione del minorenne parte lesa del maltrattamento, dovrebbe cercare di **deresponsabilizzare processualmente il soggetto passivo del reato** con l'acquisizione di numerosi dati di prova di riscontro alla sua narrazione ed anche rappresentativi di fatti diretti.

La legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 (“Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione”) impone di rivedere la tradizionale strategia processuale fondata,a volte necessariamente a causa della caratteristica dell’abuso che si consuma in un contesto spaziale limitato e qualificato dalla sola presenza dell’agente e della vittima, sulla esclusività della narrazione accusatoria del minore. La probabile sospetta incostituzionalità di tutto il regime dell’utilizzabilità probatoria degli atti per le contestazioni nell’esame testimoniale ex art. 500 c.p.p., la possibilità di un esame diretto della vittima da parte dell’accusato, impongono poi al Pubblico Ministero di operare una scelta circa la tempistica di cristallizzazione in prova del racconto accusatorio del minore -attraverso lo strumento dell’incidente probatorio- allorchè il processo di maturazione psicologica del soggetto aggredito, valutato sinergicamente con il terapueta, consiglia l’effettuazione dell’atto che non sempre potrebbe essere dilazionato fino alla fase dibattimentale.
La scelta di raccolta del materiale testimoniale non può dunque essere temporalmente generalizzata ma deve essere ponderata caso per caso, a seconda del percorso di riabilitazione del minore.

In tale ottica appare essenziale procedere ad un’attenta attività investigativa di riscontro realizzata mediante:
- il sopralluogo/ispezione condotto da personale di polizia giudiziaria specializzato ai sensi dell’art. 354 c.p.p. o su decreto del Pubblico Ministero ex artt. 244, 246 c.p.p.-con eventuale ricorso all’omissione dell’avviso ex art. 364 co. 5 c.p.p. qualora sussista il pericolo di alterazione degli effetti del reato- nell'ambiente familiare dove vive il soggetto maltrattato che consente di visualizzare dei dati che potrebbero indicare uno stato di sofferenza abituale (ambiente poco curato, segni di violenza fisica ad oggetti dell’abitazione, collocazione di materiale pornografico, medicinali, segnali di trascuratezza e di abbandono, ricerca di oggetti richiamati nella narrazione);
- la ricerca e l'acquisizione di elementi di natura documentale (certificati medici, disegni, quaderni redatti dal minorenne);
- l'esame di tutte le persone che a qualsiasi titolo (prossimi congiunti, compagni di scuola, amici, vicini di casa) siano venute a contatto con il soggetto aggredito durante e dopo la fase di sofferenza ed anche nel corso dell'attività di indagine e ciò perchè le stesse potrebbero diventare testimoni diretti sulla osservazione di segni del comportamento della parte lesa ed anche testimoni indiretti su particolari a loro riferiti dal soggetto passivo del reato;
- l’esame di tutti i soggetti che avrebbero potuto osservare segni di violenza fisica sulla parte lesa a causa dei

particolari rapporti intrattenuti con la medesima (medici, operatori scolastici, istruttori sportivi, parrucchieri);
- l'acquisizione di tutta la documentazione relativa al nucleo familiare esistente presso i servizi sociali.

L'audizione del minorenne

I bambini appaiono maggiormente suggestionabili, e quindi più facilmente aggredibili da un intervistatore non esperto, in queste situazioni:
- più sono piccoli; - se sono interrogati a distanza di tempo; se si sentono intimoriti dall'adulto; se le domande sono volutamente viziate; se la suggestione viene esercitata da persone affettivamente importanti e comunque da persone a cui il bambino desidera conformarsi. Per valutare la attendibilità del racconto occorre fare riferimento ai due criteri della competenza ad essere testimone e della credibilità del teste. Weissman *(Weissman. H. Forensic Psycholegal Examination of the child Witness in cases of alleged sexual abuse, American Journal of orthopsychiatry, 1991)* definisce la competenza del testimone come l'insieme di requisiti, essenzialmente individuali, che consistono nella capacità di recepire un'informazione in modo accurato, di collegare le informazioni tra loro e ricordarle, di comprendere un giuramento, di comunicare basandosi su di una personale e realistica conoscenza dei fatti. Per accertare la credibilità del teste bisogna invece rapportarsi al criterio dello sviluppo, inteso come senso del tempo, al criterio della dichiarazione (spontaneità) ed al criterio relazionale (rapporti vitali, con i familiari).
Una rappresentazione schematica di come parlare al bambino dovrebbe (*rielaborazione da Saywitz Improving Children Testimony, in Zaragoza e al. 1995):*
Evitare: 1)frasi lunghe e complesse; 2) parole lunghe; 3) uso di più verbi (avrebbe potuto essere arrabbiato); 4) i pronomi; 5) verbi al passivo; 6) forme negative; 7) doppi negativi; 8) costruzioni ipotetiche.
Usare: 1) frasi brevi; 2) parole corte; 3)un solo verbo; 4) nomi propri (mamma e papà); 5) verbi attivi; 6) forme positive (e vero che...); 7) negativi semplici (è vero che mamma ti aveva detto di non andare ?); 8) costruzioni dirette (ti vuoi riposare).
La difficoltà di esaminare un minorenne senza causare involontarie alterazioni della sua narrazione comporta dunque una specializzazione del magistrato procedente e la rinuncia a volere definire in via generale dei modelli di intervento e di strategia processuale dovendosi scegliere la concreta opzione per l'audizione - esame da parte della polizia giudiziaria, esame del Pubblico Ministero in via esclusiva, in presenza di un genitore o di un esperto, richiesta di incidente probatorio- e quindi per il rito -applicazione della pena, giudizio ordinario- in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni

della parte lesa sempre con la collaborazione scientifica dei terapeuti.
Le dichiarazioni del minorenne, in fattispecie storiche di particolare rilievo, dovrebbero essere sempre documentate mediante riproduzione fonografica od audiovisiva (art. 139 c.p.p.) e comunque mediante verbale redatto in forma integrale riproducente anche le domande poste dall'intervistatore (art. 134 c.p.p.).

I delitti di maltrattamenti ed in genere quelli relativi ad altre forme di violenza su minorenne non prevedono la disciplina introdotta dalla legge 15/2/1996 n. 66 in tema di possibilità di procedere ad incidente probatorio qualora debba essere assunta la testimonianza di persona minore degli anni 16 con particolari modalità di svolgimento dell'atto (udienza presso strutture specializzate di assistenza) adattabili anche alla fase dibattimentale. Ed invero la giurisprudenza, rilevando come la traumaticità dell'esame del minorenne derivasse non soltanto dalle caratteristiche del luogo di assunzione del racconto, ma anche, e forse soprattutto, dalla visione diretta ed immediata dell'accusato e degli altri attori del processo (difensore, Pubblico Ministero) nonchè dalla pubblicità del dibattimento, ha elaborato, interpretando gli articoli 472, 468, 498 co. IV, 502 c.p.p. con la finalità di tutelare la serenità del testimone e quindi la genuinità della fonte di prova, la figura dell'audizione protetta che prevede:
- l'utilizzazione di un locale munito di vetro a specchio unidirezionale, dotato di impianto di videoregistrazione e di citofono interno; la dislocazione nella prima stanza del minore affiancato da uno psicologo in ausilio al giudice; la compresenza nella seconda stanza situata oltre lo specchio di tutti gli altri soggetti legittimati; la formulazione delle domande da parte del giudice su domande e contestazioni proposte dalle parti da porsi al minore per il tramite dell'esperto, che provvede a trasmetterle con il linguaggio adeguato all'età e alle condizioni del minore. *(cfr. allegati 12 e 13 ordinanze Pretore di Milano in materia).*
Non si ritiene che i principi introdotti con la legge costituzionale n. 2 del 1999 possano incidere sul sistema dell'audizione protetta che riguarda una modalità dell'assunzione della testimonianza la quale non incide sul valore della formazione della prova nel contraddittorio delle parti processuali.

Tre casi giudiziari
L'impossibilità di prefigurare strategie processuali per modelli deriva proprio dalla singolarità della risposta, sul piano della presa di coscienza del fatto e dello sviluppo terapeutico, che il minorenne parte lesa del delitto di insidia sessuale e di maltrattamenti familiari presenta.

Susanna (nomade di anni 9) viene trovata in situazione di degrado fisico accentuato (veste abiti estivi in pieno inverno, si presenta denutrita, sporca e trascurata) mentre chiede l'elemosina nella zona di p.zza del Duomo a Milano. Gli operanti ne dispongono il ricovero -ricorrendo allo strumento normativo dell'art. 403 cc- presso un centro di accoglienza che opera nel privato sociale. La sua reazione rispetto alla nuova struttura appare positiva cercando integrazione con gli operatori e gli altri ospiti. Non tenta mai la fuga dalla comunità, al contrario dell'atteggiamento solitamente evidenziato dai piccoli nomadi in situazioni similari, e lentamente, con riferimenti iniziali che aumentano, nella narrazione contenutistica, con il passare del tempo, racconta la sua storia. Si tratta di una vicenda familiare dove i genitori -attraverso maltrattamenti fisici e morali (privazioni)- utilizzano la figlia come strumento di profitto del nucleo di riferimento, costringendola a rubare, a chiedere l'elemosina e punendola nei casi in cui il ricavato della sua attività risulta inferiore a parametri quantitativi fissati giornalmente. I primi contatti con il Pubblico Ministero appaiono difficili e la minore accetta di raccontare i fatti soltanto per via interfonica con la presenza di una operatrice sociale di sua fiducia. Le sue dichiarazioni -riscontrate da segni obiettivi di percosse rilevate sul suo corpo da un medico-legale- consentono di adottare la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi i genitori per la ipotesi di cui agli artt. 110, 572 c.p.. Il gruppo nomade tenta più volte di riappropriarsi della minore appostandosi nei pressi della comunità di ricovero e seguendola a volte lungo il tragitto verso la scuola. Susanna rappresenta infatti uno strumento di guadagno. La scelta di sentire la minore al dibattimento si fonda su due elementi essenziali:

- la continua e progressiva autonomia che Susanna evidenzia dalla vita del campo nomadi cercando una profonda socializzazione attraverso la scolarizzazione e gli amici della comunità;
- la dilatazione del racconto accusatorio che si arricchisce di nuovi elementi sempre in un'ottica di criticità e di minore sofferenza psicologica nell'opera di narrazione.

Susanna viene esaminata dal giudice con le forme dell'audizione protetta e soltanto in sede dibattimentale riferisce di uno strumento di legno con punte (il pendreko) utilizzato dai genitori per percuoterla. Gli imputati vengono condannati per il delitto di maltrattamenti in famiglia . La minore viene affidata ad una famiglia e posta quindi in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni.

---572 c.p.---

Alessia (anni 14) risulta essere, dalla notizia di reato trasmessa da un'ente che opera nel campo della violenza sui

minori ,una fanciulla spinta ad una forte erotizzazione dal comportamento di insidia sessuale, forse di abuso, posto in essere dal padre. Nell'atto di denuncia si evidenzia l'esistenza di una videocassetta - realizzata dal padre- riproducente un atto di masturbazione compiuto dal genitore in presenza della figlia la quale sarebbe stata costretta a filmare l'atto sessuale. Il Pubblico Ministero avverte l'esigenza di acquisire questa eventuale fonte di prova prima che l'indagato possa venire a conoscenza dell'esistenza della denuncia indirettamente attivata da persone estranee alla sua famiglia (colleghi di lavoro) ma a lui comunque molto vicine. Si prepara quindi l'intervento, finalizzato anche alla protezione della minore, che contestualmente prevede:
- la perquisizione del domicilio familiare;
- la convocazione della madre presso gli uffici del Pubblico Ministero;
- l'allontanamento della minore dalla famiglia -non potendosi valutare la posizione della madre sotto il profilo della conoscenza o meno della condotta illecita posta in essere dall'altro genitore- tramite provvedimento adottato in via d'urgenza dal Tribunale per i Minorenni;
- l'audizione della minore da parte di personale di polizia giudiziaria specializzato.

Tale strategia consente di impedire contatti fra i genitori ed Alessia -la quale prenderà coscienza del disvalore di tutte le attività sessuali subite soltanto dopo l'esame condotto dal Pubblico Ministero, durante il quale le viene mostrata la videocassetta sequestrata relativa ad un episodio non riferito nel primo colloquio avuto con la polizia giudiziaria in quanto rimosso- , di proteggere la minore dall'impatto dell'attività giudiziaria a sorpresa, nonchè, finalità comunque primaria per il Pubblico Ministero, di acquisire elementi di prova decisivi per le indagini. La situazione personale della minore, che rivela una accentuata tendenza alla rimozione degli avvenimenti ma che comunque ha acquisito la consapevolezza del grave disvalore delle condotte realizzate dal padre anche se lo stesso non è stato privato della libertà con provvedimento cautelare, l'avvenuta contestazione dei fatti all'imputato attraverso un interrogatorio che ha provocato l'ammissione sostanziale dei profili di addebito con contestuale presa di coscienza della grave devianza realizzata, l'intervento tempestivo ed efficace del Tribunale per i Minorenni , appaiono elementi tali da annullare la necessità della celebrazione del dibattimento.

In questo caso la definizione del procedimento con riti alternativi (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta) appare maggiormente idonea alle esigenze della vicenda personale perchè evita la ripetizione da parte di Alessia di una narrazione per lei dolorosa e controindicata sul piano della terapia.

---530, 609 quinquies c.p.---

Il coraggio di **Marta** (13 anni), che da circa sei mesi viene pedinata da un uomo all'uscita della scuola, riceve telefonate mute sempre verso le ore 14.00, corrispondenti al rientro a casa dopo la mattinata scolastica , consente al Pubblico Ministero di predisporre un intervento articolato per la identificazione dell'agente. La minore appare comunque spaventata, si sveglia la notte, piange e risulta impensierità ma il supporto familiare ricevuto ed il coinvolgimernto dei compagni di scuola voluto dai genitori risultano elementi di conforto per la condotta collaborativa adottata. L'intervento giudiziario -qualificato da un'attività di perquisizione del domicilio che consente di sequestrare, fra l'altro, numerosissimo materiale cartaceo consistente in foto riproducenti bambine nude o parzialmente nude, in atteggiamenti erotici, articoli di giornale in cui si parla di stupri nei confronti dei minori, quattro mutandine per bambina, diari rappresentativi di una raccolta di dati su circa 200 minori che risultano pedinate e fotografate in circa 5 anni di attività, documentazione relativa alla pratica della infibulazione- porta alla individuazione di un attore che la consulenza tecnica psichiatrica disposta dal Pubblico Ministero definisce affetto da un "disturbo sessuale parafilico del tipo della pedofilia" senza prognosi di pericolo per la trasformazione della condotta morbosa in condotta violenta. "...E' ben noto che taluni pedofili sanno contenere le loro abnormi pulsionalità a livello di semplice fantasie o di disturbanti, ma non violente condotte...". L'imputato ha chiesto al Pubblico Ministero di patteggiare la pena.
---artt. 81 cpv. 660 c.p.---

L'esperienza giudiziaria consente quindi di affermare l'esigenza di una sempre maggiore collaborazione fra soggetti che intervengono nella vicenda personale, con un definitivo superamento di culture ispirate alla monoscientificità ed al predominio del proprio settore di competenza. Peraltro occorre tentare, nella ricerca del materiale probatorio, di acquisire elementi che costituiscano validi elementi di riscontro, se non addirittura di prova diretta, alla dichiarazione d'accusa del minore e ciò al fine di deresponsabilizzarlo, e quindi di tutelarlo, nell'ambito del processo penale.

dr. Fabio Roia
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

“L’INFANZIA ABUSATA”

Frascati, 7-9 febbraio 2000

L’abuso dei mezzi di correzione ed il reato di maltrattamenti fra tecniche di indagine e disorientamenti giurisprudenziali

relatore dr. FABIO ROIA Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

I PROFILI DELLE FATTISPECIE PENALI

LE FORME DEL MALTRATTAMENTO

-Il maltrattamento fisico
-Il maltrattamento psicologico
-Il maltrattamento fisico e psicologico come modalità per lo sfruttamento del minore

LA RISPOSTA GIUDIZIARIA PENALE

-La manifestazione e la diagnosi del maltrattamento sul minore
- Il ruolo dell’operatore sanitario e la segnalazione
-L’intervento
-L’indagine
-L’audizione del minorenne
-Tre casi giudiziari

*Allegati

**Rassegna di giurisprudenza massimata anni 1991-1999

A L L E G A T I

Rassegna di giurisprudenza massimata anni 1991-1999